

RIFLESSIONI SPARSE SUL DELITTO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA. A PARTIRE DALLA TERZA EDIZIONE DEL LIBRO DI GIULIANO TURONE

Fabio Basile

1. Anche per i più esperti conoscitori della materia penale, la tematica del “delitto di associazione mafiosa” risulta sempre fonte di un certo disagio: non si può, infatti, parlare, scrivere, ragionare di criminalità mafiosa – anche se lo si fa nel contesto di una rivista scientifica e in una prospettiva squisitamente giuridica – senza avvertire qualche brivido: il brivido che proviene dalla consapevolezza che stiamo parlando di una forma di criminalità che si intreccia con il destino del nostro paese; una forma di criminalità che ha segnato vicende, tragiche e fondamentali, della recente storia italiana; una forma di criminalità capace di compromettere seriamente la prospettiva di poter vivere in una società a democrazia matura, libera, solidale, con un mercato aperto e trasparente, in cui a tutti i consociati siano offerte reali *chances* di una vita felice e soddisfacente.

Più forte di qualsiasi disagio è, tuttavia, la convinzione che della mafia bisogna parlare: la mafia va studiata, la mafia va conosciuta, la mafia va illustrata, nei suoi termini reali e concreti, ad un pubblico il più ampio possibile, perché una corretta conoscenza è un primo, fondamentale anticorpo contro la diffusione del letale *virus* mafioso. Ed il libro di Giuliano Turone, dedicato al “delitto di associazione mafiosa”¹ offre indubbiamente un fondamentale contributo per una corretta conoscenza della mafia. Grazie alla sua completezza, all’organicità e alla profondità dell’analisi, questo libro ci aiuta, infatti, a guardare la mafia non da lontano, come si fa con le stelle, ma da vicino, come bisogna fare per la gramigna e le altre erbacce infestanti!

¹ Giuliano Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, III ed. aggiornata, Giuffrè, Milano, 2015.

2. Il libro in parola costituisce, in effetti, un testo di imprescindibile riferimento per lo studio e la conoscenza del delitto di associazione mafiosa, analizzato qui in una rigorosa prospettiva giuridica, particolarmente attenta anche alle novità giurisprudenziali e legislative intervenute negli ultimi anni. A questo proposito va segnalato, infatti, che nel libro di Turone troviamo, tra l'altro, una trattazione, critica e ragionata, di vicende giudiziarie recentissime, quali quella relativa al caso Contrada o alla fase cautelare del processo denominato "mafia-capitale"; vi troviamo un'accurata analisi del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.), così come riformulato dal legislatore nel 2014; vi troviamo alcune dense pagine dedicate al nuovo delitto di autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.), in vigore dal 1° gennaio 2015, e al suo possibile impiego – rispetto al quale l'Autore nutre perplessità – per contrastare le operazioni di riciclaggio compiute dalla mafia sui proventi delle proprie attività criminali; vi troviamo, infine, un costante e serrato confronto con la giurisprudenza, anche quella più recente, di legittimità e di merito, di cui si prendono in considerazione non solo le massime (talora parziali e fuorvianti) ma, cosa assai pregevole, le relative motivazioni: Turone, da fine giurista, sa bene, infatti, che "le norme penali", come notava ormai quarant'anni fa Marcello Gallo, "valgono non tanto per il nero che è scritto sul bianco di un foglio stampato, ma valgono per il modo in cui sono intese, interpretate e applicate dalla giurisprudenza dominante".²

3. Il libro di Turone è, peraltro, un libro scritto da un "bravo scrittore". Per assicurare il successo di una monografia in termini di diffusione delle idee ivi sostenute, non basta, invero, curare la qualità e il pregio scientifico dei contenuti, ma occorre anche trasfondere tali contenuti in una veste stilistico-formale gradevole e agevolmente fruibile per il lettore. E Giuliano Turone centra appieno tale obiettivo.

In particolare, notevole è l'abilità del nostro Autore nel condensare concetti e ragionamenti, anche molto complessi, in formule semplici, capaci di fissarsi nella mente del lettore e, quindi, di entrare, pressoché definitivamente, nel suo patrimonio di conoscenze.

² Marcello Gallo, *Relazione*, in AA.VV., *Orientamenti per una riforma del diritto penale – Relazione di Marcello Gallo, interventi a un dibattito, testi*, ESI, Roma-Napoli, 1976, p. 24.

3.1. Si pensi, ad esempio, alle pagine dedicate da Turone all'analisi tecnico-giuridica del terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p., ove il legislatore descrive il c.d. "metodo mafioso" con le parole "forza di intimidazione del vincolo associativo", e "condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva":³ una locuzione legislativa complessa, irta di nodi problematici, che Turone cerca, però, di sciogliere in formule brevi ed efficaci.

La forza di intimidazione, la condizione di assoggettamento e omertà vengono, così, paragonate nel libro agli "*attrezzi da lavoro*"⁴ dell'associazione mafiosa, attrezzi di cui gli associati devono necessariamente disporre, ma che non necessariamente devono sempre e in ogni occasione utilizzare.

In particolare, poi, la "forza di intimidazione" viene paragonata da Turone ad una sorta di "*avviamento commerciale*"⁵ di quella particolare impresa – indubbiamente, un'impresa *criminale* – che è l'associazione mafiosa.⁶ Come ogni avviamento commerciale, infatti, anche la "forza di intimidazione" scaturisce da una pregressa, consolidata attività: ma nella specie – ahinoi – tale pregressa, consolidata attività non consiste certo nella preparazione di piatti prelibati e nell'abilità di servirli con gentilezza ed eleganza (ciò che potrebbe creare l'avviamento commerciale di un ristorante): nel caso dell'associazione mafiosa il suo avviamento commerciale poggia sulla pregressa, consolidata pratica di violenza e minaccia, sistematicamente coltivata.

3.2. Ancora a proposito di formule, semplici ed efficaci, utilizzate nel libro per illustrare anche i passaggi più complessi, pensiamo alle pagine ivi dedicate ai profili probatori del delitto di associazione mafiosa, e segnatamente alla difficoltà di

³ Per comodità del lettore si riporta qui di seguito il testo del comma terzo dell'art. 416 *bis* c.p.: "*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*".

⁴ Giuliano Turone, *op. cit.*, p. 121.

⁵ Giuliano Turone, *op. cit.*, p. 128.

⁶ In tal senso v. pure Giovanni Maria Flick, *L'associazione a delinquere di tipo mafioso: interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art. 416 bis c.p.*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.* 1988, p. 855.

provare l'esistenza di un'associazione che persegua, in termini idonei e concreti, un programma criminale: ebbene, "la particolare difficoltà nella raccolta delle prove" – scrive qui Turone, sviluppando alcune riflessioni già formulate in un saggio scritto nel 1983 insieme a Giovanni Falcone⁷ – "può essere affrontata efficacemente (...), *senza l'illusione di false scorciatoie*, solo attraverso l'applicazione di tecniche di indagine adeguate, le quali non trascurino (...) l'accertamento di specifici fatti delittuosi (reati-fine), e perseguano la costruzione di *pazienti mosaici probatori*": e tra tali tecniche di indagine dovrebbe primeggiare, conclude Turone, "l'investigazione patrimoniale, data la notevole dimensione imprenditoriale che contraddistingue i gruppi mafiosi", in quanto "il vero *tallone d'Achille* per la mafia sta proprio nei grandi movimenti di denaro illecito e nelle tracce che [tali movimenti] lasciano dietro di sé"⁸.

4. Un ulteriore punto di forza del libro qui presentato consiste nella *confluenza*, in esso, di una *pluralità di saperi*.

4.1. Vi confluiscano, in primo luogo e ovviamente, *saperi giuridici*: immancabilmente, diritto penale e procedura penale, che nel libro dialogano e si confrontano serratamente, sia pur talora scontrandosi e ammassandosi a vicenda, ma senza subire quella artificiosa separazione che talvolta, nei testi accademici, condannano il diritto penale e la procedura penale a vivere in compartimenti stagni tra loro non comunicanti.

In questo libro c'è poi anche tanto diritto amministrativo: il che, tuttavia, non deve sorprendere, giacché la criminalità mafiosa può essere contrastata efficacemente – talora, addirittura più efficacemente – anche senza ricorrere allo strumento della pena, ma prevenendo e ostacolando la sua opera di inquinamento dell'amministrazione pubblica, svolta soprattutto a livello locale: tra l'altro, impedendo la partecipazione agli appalti pubblici di soggetti implicati in fatti di mafia; non concedendo, o, se già concessi, revocando a tali soggetti permessi, licenze

⁷ Giovanni Falcone, Giuliano Turone, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, in *Cass. pen.* 1983, p. 1038 ss.

⁸ Giuliano Turone, *op. cit.*, p. 16.

o altre autorizzazioni amministrative; prescrivendo determinati requisiti per l'elettorato passivo nelle elezioni amministrative; infine, sciogliendo i consigli comunali che abbiano irrimediabilmente subito l'infiltrazione mafiosa.

4.2. Oltre ai vari saperi giuridici anzidetti, nel libro di Turone – che pure è un testo scritto da un giurista per un pubblico formato, principalmente, da giuristi – confluiscono anche *saperi extra-giuridici*: saperi storici, sociologici, antropologici, rielaborati in una prospettiva criminologica.

Si tratta di una confluenza indispensabile, giacché il delitto di associazione mafiosa – quale fenomeno giuridicamente rilevante, incriminato dall'art. 416 *bis* c.p. – non può essere correttamente inquadrato e compreso *senza* il supporto di questi saperi extra-giuridici.

L'art. 416 *bis* c.p. presenta, infatti, una peculiarità, che emerge con pari intensità solo in pochi altri articoli del nostro codice penale (ad es., nell'art. 612 *bis* c.p. che punisce lo *stalking*, o nell'art. 600 c.p. che prevede il delitto di schiavitù): vale a dire, la specifica pregnanza criminologica dei termini ivi utilizzati.

Detto altrimenti: non possiamo comprendere appieno il significato delle parole impiegate dal legislatore nell'art. 416 *bis* c.p. (“forza di intimidazione”, “assoggettamento”, “omertà”), finché non le proiettiamo sullo schermo formato da un complesso di conoscenze criminologiche, provenienti da indagini sociologiche, resoconti etnografici, studi antropologici, ricostruzioni storiche del fenomeno “mafia”.⁹

⁹ Considerazioni analoghe valgono anche per gli altri due articoli del codice penale richiamati sopra nel testo, ovverosia la norma incriminatrice del delitto di *stalking* e la norma incriminatrice del delitto di riduzione in schiavitù: talune locuzioni ivi utilizzate (nell'art. 612 *bis* c.p.: “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, “fondato timore per l'incolumità”, “costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita”; nell'art. 600 c.p.: “stato di soggezione continuativa”, “approfittamento di una situazione di vulnerabilità”) possono, infatti, essere correttamente intese solo alla luce di un bagaglio di conoscenze *criminologiche* sul fenomeno dello *stalking* (in particolare, dello *stalker* e della sua vittima) e sul fenomeno della schiavitù (ancora una volta, sia nella prospettiva dell'autore, sia nella prospettiva della vittima del reato). In generale, sul contributo che la criminologia può offrire per l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni penali, sia consentito rinviare a Fabio Basile, *Diritto penale e criminologia: prove di dialogo*, in *Il contributo della criminologia al sistema penale: alla ricerca del nuovo 'volto' della pena*, Raffaele Bianchetti (a cura di), Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 93 ss., leggibile anche *online* su www.dirittopenalecontemporaneo.it.

Infatti, dalla ricostruzione dei lavori preparatori dell'art. 416 *bis* c.p.¹⁰ risulta chiaramente che la *mafia quale fenomeno penalmente rilevante* nasce, è figlia, della *mafia quale fenomeno di indagine storica, sociologica, antropologica*.

E poiché non si può conoscere bene la figlia se non si conosce anche la madre, Turone si premura di fornire al suo lettore un'accurata panoramica (nel secondo capitolo) e plurimi riferimenti (sparsi in tutta l'opera) dell'"elaborazione culturale operata dalla criminologia, e in genere dalle scienze sociologiche e storiche, sui fenomeni della mafia, della camorra e della 'ndrangheta".¹¹

Ma, attenzione: se per conoscere bene la figlia dobbiamo guardare alla madre, non dobbiamo nemmeno dimenticare che la figlia è soggetto autonomo e indipendente dalla madre, che la figlia, una volta partorita, vive di vita propria.

Insomma, da un lato, c'è la "mafia", oggetto di indagine della storia, della sociologia, dell'antropologia; dall'altro, c'è la "mafia" penalmente rilevante, la "mafia" che entra nelle aule giudiziarie e finisce nelle sentenze di condanna *solo se e nella misura in cui* risultino integrati gli elementi di fattispecie descritti dal codice penale.

Oggi – è ancora Turone a parlare – grazie all'art. 416 *bis* c.p., "i termini «mafia» e «mafioso» hanno (...) una loro precisa accezione tecnico-giuridica, necessariamente generale e astratta, che si identifica e si esaurisce nella definizione contenuta nel terzo comma dell'art. 416 *bis*, e che, a rigore, può oggi considerarsi del tutto indipendente da qualsiasi elaborazione metagiuridica sul fenomeno mafioso".¹²

Insomma, oggi – sia consentita la seguente semplificazione – per essere un "mafioso", perseguibile ai sensi dell'art. 416 *bis* c.p., non occorre parlare un dialetto meridionale, non occorre portare la coppola, non occorre andare in giro con la lupara. Come forse sarebbe opportuno ricordare a coloro che storcono il naso davanti all'applicazione dell'art. 416 *bis* c.p. fuori dai contesti geografici tradizionali (si pensi a talune reazioni "stupite" di fronte alle indagini su "mafia capitale"), per essere un "mafioso", penalmente perseguibile, è necessario e sufficiente partecipare ad un'associazione che possenga i requisiti scolpiti nell'art. 416 *bis* c.p.

¹⁰ Su tali lavori preparatori, v. diffusamente Giuliano Turone, *op. cit.*, p. 24 ss., nonché, da ultimo, Giovanni Caruso, *Struttura e portata dell'associazione di tipo mafioso*, in *Le associazioni di tipo mafioso*, Bartolomeo Romano, Giappichelli, Torino, 2015, p. 27 ss.

¹¹ Giuliano Turone, *op. cit.*, p. 33 s.

¹² Giuliano Turone, *op. cit.*, p. 30.

5. Volgiamo ora verso la conclusione; prima di farlo risulta, tuttavia, doveroso sottolineare un ulteriore pregio del libro di Turone: la grande attenzione in esso riservata ai principi costituzionali del diritto penale.

5.1. Tale attenzione emerge, prima di tutto, là dove Turone muove un'argomentata critica a quegli orientamenti giurisprudenziali che, specie in passato, miravano a punire la mafia e i mafiosi ricorrendo alla logica del "diritto penale d'autore", spostando, quindi, il baricentro dell'indagine giuridica verso la "mafiosità" del sodalizio e dei suoi componenti (nella dimensione criminologica sopra accennata), *più che* sulla concreta finalizzazione di tale sodalizio al compimento di attività illecite.¹³

Una siffatta tendenza è rilevabile, ad esempio, in quelle indagini degli anni Sessanta e Settanta che, anche a causa dell'assenza, all'epoca, dell'art. 416 *bis* c.p., risultavano focalizzate sulla condotta e lo stile di vita, sulle abitudini, sui rituali, sull'ambiente circostante, sulle frequentazioni degli indagati/imputati, *più che* sui fatti di reato dagli stessi commessi.

Al modello del "diritto penale d'autore" – incompatibile coi principi costituzionali, ed esposto ad interpretazioni troppo soggettive e arbitrarie, che hanno peraltro determinato ripetuti insuccessi giudiziari delle indagini condotte con tale modello – Turone contrappone il modello del "diritto penale del fatto": si punisce l'uomo per quel che fa, e non per quel che è; si punisce la persona perché, con il suo concreto agire, ha offeso o può offendere beni tutelati dall'ordinamento, mentre non si punisce la persona perché, per destino o per scelta, corrisponde ad una determinata tipologia criminologica (quella del "mafioso", nel nostro caso; quella del "clandestino", dello "zingaro", della "prostituta", in altri possibili esempi, talora non rimasti solo sulla carta).¹⁴

¹³ Giuliano Turone, *op. cit.*, p. 15 ss.

¹⁴ Sulla contrapposizione tra il modello del "diritto penale d'autore" e il modello del "diritto penale del fatto", si veda la lucida analisi di Giorgio Marinucci, *Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale. Uno schizzo dogmatico e politico-criminale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.* 2011, p. 3 ss.

Insomma, come scrive Turone in un passaggio centrale del suo libro, l'art. 416 *bis* c.p. punisce "un fatto determinato ed estrinsecantesi materialmente nel mondo esterno, e non già (...) un modo di essere delle persone".¹⁵

5.2. Fedeltà ai principi costituzionali del diritto penale Turone la esprime anche attraverso la costante attenzione prestata, in fase di esegesi dell'art. 416 *bis* c.p., al principio di legalità che qui potrebbe trovarsi esposto al rischio di erosione sul fronte della precisione/tassatività del precetto penale.¹⁶

Turone cerca, infatti, di offrire al lettore un'interpretazione dell'art. 416 *bis* c.p. che metta al riparo tale norma da possibili interventi creativi o manipolativi di questo o quel giudice: giacché i confini del reato – del reato di associazione mafiosa, come di qualunque altro reato – devono essere fissati dalla legge, e non possono arbitrariamente essere spostati dal singolo giudice in relazione al singolo caso concreto, con ciò che ne conseguirebbe in termini di pregiudizio per i principi di uguaglianza e prevedibilità dell'esito dei processi.

Solo la legge, solo la legge del Parlamento con le sue garanzie è, infatti, espressione della volontà dell'intero popolo, della dialettica tra maggioranza e minoranze: solo la legge può, pertanto, imporre quella drastica, e talora perfino atroce, limitazione della libertà dei cittadini che deriva dalla previsione di un fatto come reato.¹⁷

5.3. È quanto mai opportuno sottolineare questa grande attenzione di Turone per i principi costituzionali del diritto penale, in quanto una siffatta attenzione segna la *cifra* di una lotta contro la mafia veramente degna di uno Stato di diritto e di una democrazia matura.

Riprendendo una bella metafora formulata dall'(allora) Presidente della Corte Suprema israeliana, Aharon Barak, dobbiamo infatti ricordarci che una democrazia deve lottare, anche contro i suoi più temibili nemici, "con una mano legata dietro la

¹⁵ Giuliano Turone, *op. cit.*, p. 17.

¹⁶ In dottrina, ben sottolinea tale rischio, tra gli altri, Costantino Visconti, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 284 ss.

¹⁷ Sul principio di legalità, all'interno di una lettura (giustamente) sconfinata, si vedano le recenti, acute riflessioni di Francesco Palazzo, *Legalità fra law in the books e law in action*, in *Diritto penale contemporaneo* (rivista online), 13 gennaio 2016.

schiena”: non tutti i metodi impiegati dai suoi nemici sono utilizzabili da una democrazia per rispondere agli attacchi.¹⁸

Così pure il nostro Stato, nel fronteggiare la mafia, non può utilizzare qualsiasi metodo; in particolare, non può utilizzare strumenti che sconfessino i principi costituzionali e i diritti fondamentali: grave errore sarebbe, ad esempio, ricorrere alla tortura per procurarsi informazioni su pericolosi boss mafiosi latitanti¹⁹, o, al fine di bloccare qualsiasi movimento economico in odore di mafia, procedere alla confisca a prescindere dalla verifica di qualsivoglia correlazione pertinenziale e temporale tra l’acquisizione dei beni confiscandi e l’appartenenza alla mafia dei soggetti che di tali beni hanno la disponibilità.²⁰

Tali strumenti, derogatori dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali, potrebbero portare buoni risultati nel breve periodo, ma, nel lungo periodo, trasfigurerebbero il volto dello Stato di diritto, lo priverebbero di legittimazione morale a perseguire l’illegalità, spargerebbero i germi della sfiducia e dell’insicurezza.

Parafrasando, allora, le parole del giudice Aharon Barak (parole originariamente riferite al terrorismo che affligge lo Stato di Israele), potremmo dire che la lotta contro la mafia non va condotta al di fuori della legge, ma al suo interno, utilizzando gli strumenti che la legge mette a disposizione di uno Stato democratico. Il contrasto alla mafia non giustifica il ripudio di norme giuridiche condivise: questo è ciò che ci distingue dai mafiosi. Questi ultimi agiscono contro la legge, violandola e calpestandola, mentre uno Stato democratico agisce all’interno di un quadro giuridico e in conformità alla legge.²¹

¹⁸ Aharon Barak, *The Supreme Court and the Problem of Terrorism*, in *Judgements of the Israel Supreme Court. Fighting Terrorism within the Law*, Gerusalemme, 2005, p. 9. Sul c.d. “modello Barak”, v. le limpide osservazioni di Federico Stella, *La giustizia e le ingiustizie*, il Mulino, Bologna, 2006, p. 226 ss.

¹⁹ Sul divieto di tortura e sulle sue plurime implicazioni, v., *ex multis*, Colella Angela, *C’è un giudice a Strasburgo. In margine alle sentenze sui fatti della Diaz e di Bolzaneto: l’inadeguatezza del quadro normativo italiano in tema di repressione penale della tortura*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.* 2009, p. 1801 ss.; più di recente, v., della stessa Autrice, *La repressione penale della tortura: riflessioni de iure condendo*, in *Diritto penale contemporaneo* (rivista online), 22 luglio 2014.

²⁰ La necessità di tale correlazione, la cui assenza risulterebbe incompatibile con i parametri costituzionali in tema di tutela dell’iniziativa economica e della proprietà privata (artt. 41 e 42 Cost.), è stata di recente ribadita da Cass., S.U., 22 febbraio 2015, n. 4880, imp. Spinelli.

²¹ Aharon Barak, *op. cit.*, p. 13; sul punto v. ancora Federico Stella, *op. cit.*, p. 235.

Insomma, nessuna legge Pica,²² nessuna Guantanamo,²³ nessuna legge di polizia per contrastare la mafia: se la lotta alla mafia vuole essere una lotta per garantire appieno le libertà democratiche, l'uguaglianza, formale e sostanziale, di tutti i cittadini, la concorrenza dei mercati, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, allora tale lotta non può avvenire attraverso strumenti che rinneghino i fini e costituiscano una deviazione da quei principi costituzionali che si vogliono, invece, affermare.

Ed anche questo è un insegnamento che traiamo dal bel libro di Giuliano Turone!

²² Sulla "famigerata" legge Pica (legge 15 agosto 1863, n. 1409, "Procedura per la repressione del brigantaggio e dei camorristi nelle Province infette"), v., per tutti, Mario Sbriccoli, *La commissione d'inchiesta sul brigantaggio e la legge Pica*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti*, 1972-2007, Tomo I, Giuffrè, Milano, 2009, p. 467 ss.

²³ Per alcune riflessioni in chiave giuspenalistica sulla vicenda "Guantanamo", v. Francesco Viganò, *Terrorismo, guerra e sistema penale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.* 2006, p. 648 ss.